



## ORDINANZA N. 13 del 28/01/2026

**OGGETTO: Modifiche permanenti alla circolazione stradale - istituzione di uno stallo riservato a persone diversamente abili in Viale Parigi altezza civico n. 56**

### IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

**Vista** la richiesta pervenuta da cittadino rianese circa la necessità di istituire in Viale Parigi all'altezza civico n. 56 uno stallo riservato alle persone diversamente abili;

**Visti** i sopralluoghi eseguiti da personale della Polizia Locale;

**Considerato che** nelle vicinanze insiste un Centro Medico Fisioterapico;

**Preso atto** che:

- il combinato disposto del D.P.R. n. 495/92 (*regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della strada*) e il D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*), prevedono che il Sindaco, con propria Ordinanza, nei casi di soggetti di accertata condizione di disabilità, possa istituire, a titolo gratuito, degli stalli di sosta, a questi riservati, così differenziati:
  - a) **“generici**, usufruibili da una platea indifferenziata di soggetti titolari del previsto contrassegno;
  - b) **“personalizzato”** usufruibile da un singolo soggetto individuato con appropriata segnaletica, recante l'individuazione del titolo amministrativo;
- gli attuali spazi di sosta **“generici”** (*rectius, STALLO DI SOSTA PER VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE*) sono forieri di reclami verbali, poiché, a detta di soggetti abilitati alla fruizione di dette aree, vengono occupate, in via continuativa, anche per diversi giorni, dallo stesso veicolo, esponendo il pertinente contrassegno di parcheggio per disabili;
- tale discutibile condotta, anche se normativamente lecita, limita la possibilità di molti titolari di contrassegno invalidi, a usufruire dello stallo **“generico”** e che, di fatto, viene abolito lo stallo **generico**, in quanto mutuato in quello **personalizzato**, con grave nocimento per i restanti soggetti titolati;

**CONSIDERATO** che

il D. lgs. 285/92 (*Nuovo codice della strada*) e il D.P.R. n. 495/92, sono concordi nel disporre che per la sosta dei veicoli, al servizio delle persone invalide con contrassegno, gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento e che i soggetti legittimati ad usufruire di dette strutture, vengono autorizzati dal Sindaco del Comune di residenza, nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate, ribadendo, con il D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*) che, Le facilitazioni (di sosta) possono essere subordinate all'osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

**RITENUTO** che

- la disposizione di cui al comma 3, dell'art. 188. del codice della strada, “*3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato*”, deve essere intesa che, i veicoli al servizio di persone invalide, a ciò autorizzate, non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo solamente se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato e non negli stalli a loro riservati poiché, le facilitazioni (di sosta) possono essere subordinate all'osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele”.
- nell'ambito delle azioni a favore delle persone diversamente, l'Amministrazione persegue l'obiettivo di garantire l'agevolazione della sosta “**generica**”, a tutti i titolari di contrassegno disabili;
- sulla base di una serie di valutazione connesse:
  - a) all'ubicazione dei suddetti stalli,
  - b) al numero dei pertinenti contrassegni speciali rilasciati dalle competenti Amministrazione,
  - c) all'esistenza di attrattori sociali e di traffico,
  - d) al mantenimento dello stallo riservato a destinazione **specifico/generico**;
  - e) all'esecuzione della volontà degli amministratori di consentire il continuo ricambio nella sosta disabili;
  - f) alla possibilità di modulazione (periodi) temporale della sosta, nell'arco di tempo: 08.00/20.00, suddividendola in periodi temporali idonei ad assicurare la fruizione ad una moltitudine di soggetti a ciò titolati;

**PER TUTTO QUANTO ESPOSTO, RITENENDO DOVEROSO PROVVEDERE**

**VISTO/A:**

- il D. Lgs. 285/92 – (c.d.s.);
- il D.P.R. 16/12/92 n. 495;
- il D.P.R. 24/07/96 n. 503;
- l'art. 107 e 109 del D.lgs n. 267/00;
- lo Statuto dell'Ente;

**O R D I N A**

in Viale Parigi altezza civico n. 56, l'istituzione di uno stallo di sosta riservato agli utenti diversamente abili, con limitazione ad orario di 2 ore intercalato dalle ore 08:00 alle ore 20:00;

**Ordina altresì**

che sia il contrassegno disabili che l'autodichiarazione d'inizio della sosta (disco orario ovvero altro idoneo dispositivo), debbano essere esposti con le stesse modalità previste dall'art. 181 del codice della strada.

**D I S P O N E**

- che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante l'apposizione della dovuta segnaletica;
- ✓ la trasmissione al responsabile dell'Albo Pretorio del Comune di Riano (RM) con carico di pubblicarla per gg.15, con le conseguenze previste dall'art. 32 della Legge 69/2009;
  - ✓ inoltre che, copia del presente provvedimento sia trasmesso anche:
    - 1) al Sindaco del Comune di Riano (RM);
    - 2) all'Assessore alla viabilità;
    - 3) all'Ufficio Tecnico Comunale;
    - 4) al Comando Stazione Carabinieri di Riano (RM);

**D E M A N D A**

al Corpo di Polizia Locale e a tutti gli appartenenti agli organi di Polizia Stradale previsti dall'art. 12 del c.d.s. di vigilare in ordine al corretto uso del presente provvedimento e in caso di accertata violazione, procedere secondo il dettato normativo.

**AVVERTE** che

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6 bis e 6 bis 1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

f.to **GIOVANNELLI SONIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

---

**N. 103 del registro delle  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal **29/01/2026** fino al **13/02/2026**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to **POMPETTI ANNA RITA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Data **29/01/2026**